

## Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n.5 del 09.02.2021

**OGGETTO: EMENDAMENTO AL DUP 2021/2023 (proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano di Torino N.2 del 13/01/2021 di approvazione del DUP 2021/2023 presentata con decreto sindacale n. 2 del 22/01/2021) e conseguente EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 (proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano di Torino n. 4/2021 di adozione dello schema di bilancio 2021/2023 proposto con decreto sindacale n. 3 del 22/01/2021).**

### Premesso che:

La Città Metropolitana di Torino in data 08.02.2021, a mezzo posta elettronica, ha trasmesso la proposta di emendamento di cui in oggetto, dalla quale si evince la volontà di procedere alla:

*<<(…) applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato nei termini previsti dall'art.187, commi dal 3 al 3 sexies, per il finanziamento delle suddette spese di investimento, in particolare con variazione di bilancio, anche in attesa dell'approvazione del consuntivo 2020, previa approvazione con decreto sindacale dell'avanzo presunto aggiornato (quote vincolate e accantonate), secondo i dettami del comma 3 e 3- quinquies art. 187 del TUEL. >>.*

### Da tale proposta di emendamento risulta, inoltre, quanto segue:

*<< Fermo restando la necessità di procedere ad una costante e prudente verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2021/2023, nel rispetto degli equilibri di bilancio, si propone di quantificare in 12.500.000, l'entità del fabbisogno finanziario di cui sopra attraverso l'applicazione, in sede di variazione al bilancio di previsione 2021/2023, dell'avanzo di amministrazione derivante da alienazioni patrimoniali mobiliari da vincolare per finanziare investimenti **(manutenzione straordinaria opere contributi o progettazione)**, attraverso il processo di sussidiarietà verticale avviato nel dicembre 2020;*

*Rilevato che l'entrata accertata, incassata e non impegnata nell'esercizio 2020 dalla vendita della partecipazione nella società SITAF, ammonta ad €. 27.500.000,00 e che tale maggiore entrata produce un avanzo di amministrazione presunto equivalente da vincolare (di cui 15 milioni dei 27,5 vengono proposti come vincolati ad abbattimento del debito da finanza derivata).*

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7392/2019, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per la cessione della partecipazione azionaria in SITAF s.p.a. In data 27.10.2020 è stato sottoscritto, con atto a rogito notaio Giuseppe Gianelli (rep. 145301/43997), il contratto di compravendita tra Città metropolitana di Torino (in qualità di venditore) e ASTM S.p.A. (in qualità di acquirente) di n. 1.095.394 azioni SITAF, per un corrispettivo complessivo di euro 122.227.865,76, di cui euro 33.738.135,20 a titolo di acconto ed euro 88.489.730,56 a titolo di saldo. (...).

**In data 26/11/2020 è stato notificato un ricorso al Tar Piemonte Anas spa c/Fct holding, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Astm spa, Città Metropolitana di Torino, notificato alla CmTo in data 25/11/2020.**

In relazione al rischio sulle cause pendenti da accantonare, la Corte dei conti, con le deliberazioni n. 240/2017 della sezione campana, n. 40/2020 della sezione marchigiana e n. 69/2020 della sezione lombarda, ha suddiviso i contenziosi in essere a seconda della loro probabilità:

- certi (100%): ineriscono a provvedimenti giurisdizionali esecutivi con i quali l'ente locale è stato condannato a pagare la controparte;
- probabili: presentano un rischio di soccombenza pari o superiore al 51%;
- possibili: presentano un rischio pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%;
- evento remoto: presenta un rischio di soccombenza inferiore al 10%.

Il giudice contabile propone di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascun contenzioso, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa.

L'Avvocatura dell'Ente con apposita nota del 30 novembre n. 89583 ha proposto la seguente ripartizione:

- un aggiornamento del fondo rischi dell'avvocatura con riferimento alla condanna per soccombenza, nella misura del 10% delle spese legali computate in ragione del valore della causa. La somma stimata di 25/35 mila euro, oneri compresi, già stanziata in missione 20 del titolo I di spesa del 2020, confluirà in sede di rendiconto 2020 nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
- un fondo rischi correlato alla dichiarazione di inefficacia del contratto di vendita, nella misura del 10% del contratto = 10 % (arrotondati in eccesso) di 122.227.867,00, pari a 12.227.867,00 euro. La somma stanziata sul titolo II missione 20 del bilancio 2020, confluirà in sede di rendiconto 2020 nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Vista la nota n. 14095 del 08.02.2021 recentemente pervenuta alla Direzione Avvocatura in relazione allo stato attuativo del ricorso ANAS nella quale si conferma l'indice di rischio del 10% di cui sopra. (...)>>.

Con il citato parere legale in data 05.02.2021 (prot. CMTO n. 14095 in data 08.02.2021) viene evidenziato quanto segue: <<Sulla base di quanto sin ad ora illustrato, nei limiti di quanto è possibile al momento prevedere, mi pare che l'individuazione dei rischi che il Segretario generale ha compiuto nella propria nota in data 30 novembre 2020, sia corretta(...). Si tratta di una valutazione corretta e prudente, intermedia rispetto a quella ammessa dalla stessa Corte dei Conti, che sono le passività probabili e le passività da evento remoto. (...)>>.

**Preso atto che si propone:**

**A) il seguente emendamento al DUP 2021/2023:**

<< - Al Volume II Appendice alla Sezione Strategica Allegato 4/1, paragrafo 10 rubricato "Viabilità", capitolo n.24 del programma di mandato, inserire un nuovo indirizzo strategico dopo l'ultimo paragrafo a pag. 53, come segue:

***"Investimenti sulla viabilità provinciale secondo i criteri della sussidiarietà verticale"***.

*L'esperienza maturata nel corso del mese di dicembre 2020 con il bando di finanziamento rivolto ai comuni dell'area metropolitana, ha consentito, per un verso, di dare piena e concreta attuazione ai precetti ex art.118 cost. ed artt.28 e 29 dello statuto, e per altro verso, assicurare un diffuso e trasversale impegno della Città Metropolitana sui territori sul piano degli investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e delle criticità idrogeologiche incidenti sulla rete stradale provinciale. Il riscontro positivo della diffusa partecipazione dei comuni dell'area metropolitana, con la partecipazione di oltre il 50% degli enti, induce ad intraprendere un'azione strategica volta ad istituzionalizzare la linea d'intervento. Si ritiene che il concorso di una molteplicità dei Comuni delle zone omogenee nella progettazione e realizzazione degli interventi, produca un effetto di moltiplicazione degli investimenti e di accelerazione degli stessi, con l'effetto di un più efficace ed efficiente soddisfacimento delle finalità estremamente rilevanti quali la sicurezza stradale e criticità idrogeologiche che affliggono la viabilità provinciale. Rispetto alla pregressa esperienza, avviata per iniziativa del Consiglio Metropolitan, è indispensabile un preliminare confronto con le zone omogenee. L'indirizzo strategico è prioritariamente di rifinanziare il bando già scaduto al fine di scorrere la graduatoria di merito già predisposta per gli enti ammessi al bando ma non finanziati per esaurimento delle risorse stanziare, nel rispetto dei criteri di ammissione ivi contenuti, e fino a concorrenza del conseguente fabbisogno"*

- tra gli obiettivi della Missione 10 di cui al Volume II del DUP 2021/2023 inserire il seguente l'obiettivo strategico ***"Verifica delle condizioni per l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento degli investimenti sulla viabilità provinciale secondo i criteri della sussidiarietà verticale nei termini previsti dall'art.187, commi dal 3 al 3 sexies"***

- Nell'ambito del capitolo 2.1 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse finanziarie –paragrafo 2.1.1 Investimenti pag.105 del Volume I del DUP 2021/2023 inserire in seguente testo:

*in attuazione dell'indirizzo strategico di cui al Volume II Appendice alla Sezione Strategica Allegato4/1, paragrafo 10 rubricato "Viabilità", capitolo n.24 del programma di mandato, ***"Investimenti sulla viabilità provinciale secondo i criteri della sussidiarietà verticale"***, è possibile, ricorrendo le condizioni ex art.187 c.3 e ss. del d.lgs. n.267/2000, l'applicazione, in sede di prima variazione utile al bilancio 2021/2023, di una quota del suddetto avanzo di amministrazione presunto previa approvazione con apposito decreto sindacale (ai sensi dell'art. 187 c. 3 quater e quinquies del TUEL) del prospetto aggiornato del risultato presunto di amministrazione per **€2.500.000,00** al fine di incrementare per **€2.000.000,00** il finanziamento del bando già pubblicato nel mese di dicembre 2020 per un intervento di sussidiarietà orizzontale di investimento sulla sicurezza e criticità idrogeologiche che interessano la viabilità provinciale interferente con i territori dei comuni metropolitani. Il maggior finanziamento sarà finalizzato allo scorrimento della graduatoria di merito previa ripartizione del maggior finanziamento tra zone omogenee secondo i criteri di ripartizione già definiti, e per **€500.000,00 per interventi urgenti di sicurezza stradale che la direzione viabilità intende realizzare entro il primo semestre***

### **dell'esercizio;**

- Ferme restando le condizioni per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione ed al doveroso rispetto delle condizioni di equilibrio di bilancio, si intende perseguire l'obiettivo di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato ad investimenti e prodotto dai proventi della vendita della partecipazione Sitaf spa, nella misura di **€.10.000.000,00** in occasione dell'approvazione del rendiconto 2020 da destinare ad investimenti diretti per **€.5.000.000,00** e per gli interventi di sussidiarietà verticale per **€.5.000.000,00** e, verificati gli equilibri di bilancio di ulteriori 5.500.000,00 per interventi di sussidiarietà orizzontale in occasione della verifica degli equilibri di bilancio a luglio.>>.

**B) Il seguente emendamento al bilancio 2021/2023** :<< In relazione alla proposta di emendamento presentato al DUP 2021 si dà atto che le risultanze del bilancio iniziale non cambiano e che le somme proposte da vincolare con vincoli dell'Ente nel prospetto di bilancio, secondo quanto riportato nella narrative del succitato emendamento, possono essere vincolate ad investimenti o a riduzione del debito in relazione al presupposto di fonti di entrata straordinaria incassata (quota parte della vendita azioni SITAF). Il tutto per i presupposti succitati di mantenimento del coefficiente del rischio al 10%.

Le somme vincolate con vincoli di legge, potranno essere oggetto di applicazione al bilancio approvato solo **in occasione della prima variazione di bilancio utile, anche in attesa di approvazione del consuntivo**, previa approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto con decreto sindacale (art. 187 comma 3 quinquies del TUEL). L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente (art. 187 comma 3 quater del TUEL). Il tutto con il limite delle costanti verifiche del mantenimento degli equilibri di bilancio in corso d'anno, equilibri non intaccati dall'emendamento al DUP 2021/2023.

### **EMENDAMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE DEL BILANCIO**

Si procede pertanto a proporre un emendamento di semplice rettifica della narrativa riportata nella nota integrativa e dell'allegato 9/A al bilancio dell'avanzo presunto.

#### **(rettifica pagina 156-157 nota integrativa al bilancio di previsione)**

##### **Vendita azioni SITAF**

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7392/2019, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per la cessione della partecipazione azionaria in SITAF s.p.a. In data 27.10.2020 è stato sottoscritto, con atto a rogito notaio Giuseppe Gianelli (rep. 145301/43997), il contratto di compravendita tra Città metropolitana di Torino (in qualità di venditore) e ASTM S.p.A. (in qualità di acquirente) di n. 1.095.394 azioni SITAF, per un corrispettivo complessivo di euro 122.227.865,76, di cui euro 33.738.135,20 a titolo di acconto ed euro 88.489.730,56 a titolo di saldo. (...) >>.

### **Tutto ciò premesso:**

1) **Si prende atto** della valutazione sul rischio di soccombenza, come esplicitato dal Segretario generale e dal legale incaricato, in ordine al ricorso pendente presso il TAR Piemonte, Anas spa c/Fct holding, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Astm spa, Città Metropolitana di Torino, notificato alla CMTO in data 25/11/2020.

2) **Si dichiara** in se ammissibili gli emendamenti di cui in oggetto; si rimarca, tuttavia, che:  
a) Ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 del TUEL << (...) l'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito , sulla base di una relazione documentata del dirigente competente,(...), esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3 quinquies>>.

b) Ai sensi del comma 3 quater dell'articolo 187 del TUEL <<Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto , ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la giunta (decreto sindacale) verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 118 /2011 (...). >>

c) Ai sensi del comma 3 sexies dell'articolo 187 del TUEL <<Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente , per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione di bilancio, se la verifica e l'aggiornamento (...) sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.>>.

3) **Si invita**, inoltre, a verificare, prima dell'adozione del provvedimento di variazione di bilancio, il permanere delle condizioni di rischio di soccombenza evidenziate, connesse all'esito del ricorso pendente al TAR Piemonte, e, conseguentemente, se del caso, rivalutare l'opportunità di assumere il citato provvedimento di variazione.

4) **Dispone** di trasmettere il presente verbale: al Direttore generale, dott. Filippo Dani; al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, dott. Enrico Miniotti, al responsabile assistenza agli organi istituzionali, dott. Giuseppe Facchini; al dott. Roberto Arnulfo, per la pubblicazione sul sito "trasparenza" e, per conoscenza: alla Sindaca della CMTO, dott.ssa Chiara Appendino; al Segretario generale, dott. Alberto Bignone.

Letto, confermato, sottoscritto.

### **Il collegio dei revisori**

A. Matarazzo, presidente,

A. Perrone, componente,

F. Roso, componente.